



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

**DETTAGLIO MODALITÀ DI
CALCOLO DEL FONDO
CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITÀ**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

CLASSIFICAZIONE DEI CREDITI E CRITERI PER LA SVALUTAZIONE

Ai fini dell'applicazione di opportuni criteri di valutazione della consistenza dei crediti e di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono state individuate fattispecie omogenee, in relazione al profilo di rischio relativo al grado di riscuotibilità, in coerenza con quanto stabilito dall'allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" (di seguito "principio contabile").

I crediti sono stati classificati in base alla "natura", in modo da identificare meglio i livelli di rischio associati a ciascuna fattispecie di credito individuata. Ciò, anche in considerazione del fatto che l'ordinamento detta una disciplina differente per la riscossione dei crediti, in relazione alla loro diversa natura (ad esempio nel caso di sanzioni, di tributi ecc). Tale classificazione consente un'agevole individuazione dei crediti relativi a ciascuna fattispecie, poiché rispecchia i procedimenti amministrativi in essere presso ciascuna unità organizzativa (Centro di responsabilità). Inoltre, la classificazione per natura è adottata anche dall'Incaricato della riscossione coattiva a mezzo ruolo.

In base alla natura, i crediti sono stati classificati in:

1. Sanzioni amministrative
2. Risarcimento danni
3. Restituzione (a seguito di revoca) o rimborso di contributi e benefici comunque denominati
4. Canoni di locazione, concessioni e simili
5. Tributi propri riscossi dalla Regione
6. Tributi propri, tributi devoluti e compartecipati riscossi da altro ente
7. Trasferimenti
8. Crediti derivanti dall'escussione di polizze fideiussorie
9. Vendite immobiliari
10. Recuperi da aziende farmaceutiche
11. Altre entrate (vendita cespiti, interessi attivi su attività finanziarie e conti correnti, autorizzazioni e diritti d'ufficio, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e prestazione di servizi, tasse di concessione ecc.)

La riclassificazione dei crediti per natura è stata effettuata a seguito di un'analisi dettagliata a livello di singolo capitolo, anche tenuto conto del PCF di V livello.

1. Sanzioni amministrative (esempio 4 del principio contabile)

Le sanzioni amministrative sono oggetto di svalutazione, ad eccezione di quelle appartenenti alla categoria "entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" (E.3.02.01.00.000). Si tratta di crediti per i quali, in caso di inadempimento dell'Amministrazione sanzionata, possono essere agevolmente attivate le procedure di compensazione con i trasferimenti (di cui al punto 7) dovuti dalla Regione.

2. Risarcimento danni

Tali crediti sorgono a seguito di sentenza con la quale è riconosciuto il diritto ad una certa somma a titolo di risarcimento del danno (tipologia E.3.02.00.00.000) o ripetizione di indebito (E.3.05.02.03.000). I crediti appartenenti a tale fattispecie sono oggetto di svalutazione, ad eccezione dei proventi da risarcimenti danni

maturati nei confronti di amministrazioni pubbliche (E.3.02.01.02.000) e dei recuperi di somme indebitamente percepite da amministrazioni pubbliche.

3. Restituzione (a seguito di revoca) o rimborso di contributi e benefici comunque denominati

Tra tali crediti rientrano le entrate derivanti da:

3.1. Restituzione di contributi a fondo perduto (in conto capitale e/o interessi) erogati a soggetti privati (imprese, famiglie e istituzioni sociali private); tale fattispecie origina un credito a favore della Regione in conseguenza della revoca del beneficio (ad esempio per mancata realizzazione dell'investimento cui il beneficio era subordinato). Tali crediti sono contabilizzati:

- all'interno della tipologia "rimborsi e altre entrate correnti" (E.3.05.00.00.000), sotto la categoria "rimborsi in entrata" (E.3.05.02.00.000), al capitolo "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso" (E.3.05.02.03.000), nello specifico articolo di pertinenza, se la revoca attiene a benefici concessi per spese correnti;
- all'interno della tipologia "altre entrate in conto capitale" (E.4.05.00.00.000), sotto la categoria "Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso" (E.4.05.03.00.000), nello specifico capitolo di pertinenza, se la revoca attiene a benefici concessi per spese in conto capitale.

3.2. Dal rimborso di finanziamenti (prevalentemente a tasso agevolato) erogati a imprese, famiglie e istituzioni sociali private. Nel caso di finanziamenti concessi dalla Regione, l'accertamento dell'entrata è effettuato contestualmente all'erogazione del beneficio, con imputazione delle rate all'esercizio in cui le medesime vengono a scadenza. La contabilizzazione delle rate è effettuata:

- per la quota capitale, sul titolo "Entrate da riduzione di attività finanziarie", alle tipologie "riscossione crediti di breve termine" (E.5.02.00.00.000) e "riscossione crediti di medio - lungo termine" (E.5.03.00.00.000), nelle categorie relative ai crediti a tasso agevolato o non agevolato (a seconda del tipo di prestito concesso);
- per la quota interessi, sul titolo "Entrate extra - tributarie", alla tipologia "Interessi attivi" (E.3.03.00.00.000), nelle categorie "interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine" e "interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine".

Nell'ipotesi di inadempimento del debitore comportante la decadenza dal beneficio del termine, l'accertamento è effettuato per l'intero ammontare del debito residuo con imputazione all'esercizio in cui la decadenza si verifica. Nei casi in cui alla decadenza dal beneficio del termine debba conseguire anche la revoca del beneficio, il credito è trattato come le entrate di cui al punto 3.1.

I crediti appartenenti a tale fattispecie sono in linea teorica tutti oggetto di svalutazione. Tuttavia, è necessario tener conto di elementi oggettivi che inducono a ritenere alcuni specifici crediti di riscossione certa. In particolare, all'interno del PCF di V livello E.3.05.02.03.005 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese), sul capitolo di bilancio EC362.021, una quota dei residui attivi, pari ad euro 16.003.517,10, si riferisce al recupero degli aiuti di Stato alle Compagnie aeree (in forza della Decisione della Commissione UE del 29.07.2016). Quattro delle compagnie condannate alla restituzione dell'aiuto hanno adempiuto attraverso il versamento su un conto corrente bancario bloccato (opzione specificamente prevista per

il recupero degli aiuti di Stato in caso di contenzioso nanti il Giudice comunitario), in attesa dell'esito definitivo del contenzioso instauratosi. Ciò consente di escludere dal calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità un ammontare corrispondente a detti aiuti.

4. Canoni di locazione, concessioni e simili (par. 3.10 e 3.16 del principio contabile)

Rientrano in questa casistica tutti i proventi derivanti dalla gestione dei beni della Regione (E.3.01.03.00.000), ossia canoni di locazione, proventi derivanti da concessioni, fitti ecc. da riscuotere nei confronti di soggetti privati. Tali crediti sono oggetto di svalutazione.

5. Tributi propri riscossi dalla Regione (par.3.7.5 e 3.7.6. del principio)

I tributi propri riscossi direttamente dalla Regione sono in larga parte rappresentati da "tasse", cui è subordinato il rilascio di autorizzazioni o concessioni (E.1.01.01.48.000). Ne consegue che il mancato pagamento della tassa comporta il diniego dell'autorizzazione o concessione, ma non il sorgere di un credito in capo alla Regione. Tali tributi, pertanto, sono accertati per cassa. Per tale motivo, si ritiene opportuno scorporare le tasse di concessione da tale categoria e inserirle tra le "altre entrate" (di cui al punto 11) non soggette a svalutazione.

Sono accertati per cassa anche i tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti (Tributo speciale per il deposito in discarica - E.1.01.01.59.000). Nel caso in cui, a seguito delle attività di verifica e controllo, emerga l'esistenza di importi non versati, tali importi sono accertati, unitamente alle maggiori somme maturate (interessi e/o sanzioni), al momento dell'iscrizione a ruolo (o all'emissione dell'ingiunzione di pagamento) e sono oggetto di svalutazione.

6. Tributi propri, tributi devoluti e compartecipati riscossi da altro ente (par.3.7.2. e 3.7.5. del principio contabile)

I tributi propri, i tributi devoluti e quelli compartecipati riscossi dallo Stato (attraverso l'Agenzia delle entrate) non sono oggetto di svalutazione, ciò in quanto tali entrate sono accertate:

- sulla base degli impegni effettuati nel bilancio dello Stato, per quel che riguarda i tributi devoluti e compartecipati;
- per cassa per quanto riguarda i tributi propri.

7. Trasferimenti (par. 3.6, lettere b) e c) del principio contabile)

I crediti derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni non sono oggetto di svalutazione, secondo quanto stabilito nel principio contabile.

Possono essere assimilati ai trasferimenti propriamente detti anche gli altri passaggi di risorse tra pubbliche amministrazioni, quali ad esempio i contributi, ancorché collegati in maniera più o meno diretta ad una controprestazione (par. 3.6 del principio contabile e, in particolare, la lettera c) relativa ai "contributi a rendicontazione"). I trasferimenti e contributi da soggetti privati (ad esempio le sponsorizzazioni) sono invece oggetto di svalutazione in base allo storico (E.2.01.02.01.000 - E.2.01.03.02.000).

8. Crediti derivanti dall'escussione di polizze fideiussorie

In base a quanto disposto dal principio contabile, i crediti assistiti da garanzia fideiussoria non sono soggetti a svalutazione. L'ammontare dei crediti assistiti da garanzia fideiussoria (per la parte corrispondente a ciascuna delle classi individuate nel presente documento) è scorporato dall'importo totale dei crediti soggetti a svalutazione.

Nel capitolo EC362.070 "Somme derivanti dai rimborsi dovuti in dipendenza di garanzie fideiussorie rilasciate da imprese di assicurazione e aziende di credito" (E.3.05.02.03.005) sono accertati i crediti sorti a seguito dell'escussione di garanzie fideiussorie per le quali da parte del fideiussore non è stato disposto il pagamento dell'importo garantito nei termini previsti dal contratto. Il credito sorto a seguito dell'escussione della garanzia è svalutato secondo il dato storico delle percentuali di incasso delle polizze.

Sono esclusi da svalutazione, e pertanto inseriti al successivo punto 11, i crediti derivanti da indennizzi di assicurazione (E.3.05.01.00.000), in quanto trattasi di crediti la cui debenza è riconosciuta dalla compagnia assicuratrice, che procede anche alla liquidazione del relativo importo, cui segue, di norma in tempi ristretti, il versamento. Tali somme sono accertate contestualmente alla quantificazione dell'indennizzo da parte della compagnia assicuratrice. Nel caso in cui la debenza non sia riconosciuta dalla compagnia assicuratrice e si instauri un contenzioso, non si procede all'accertamento fino a quando il credito non sia riconosciuto in una sentenza.

9. Vendite immobiliari

A partire dal consuntivo 2016, è stata individuata un'ulteriore fattispecie di crediti suscettibili teoricamente di svalutazione: i crediti derivanti dalle vendite immobiliari e, in particolare, quelli relativi alla vendita di immobili dell'edilizia residenziale pubblica e di terreni (E.4.04.01.08.000 - E.4.04.02.01.000-E.4.04.02.02.000). La vendita, in questi casi, può essere effettuata dietro corrispettivo da versarsi in forma rateale, previa accensione di ipoteca sull'immobile. In tal caso, mancando la coincidenza temporale tra il passaggio di proprietà del bene e l'incameramento del corrispettivo, è possibile che non si verifichi l'incasso di una o più rate. In tale eventualità occorrerà attivare le procedure di recupero, tra cui la vendita dell'immobile, con il rischio del mancato recupero dell'intero credito.

10. Recupero da aziende farmaceutiche

Sempre a partire dal consuntivo 2016, si è ritenuta opportuna la creazione di un'ulteriore categoria, con riferimento ai recuperi dalle aziende farmaceutiche, non assimilabili ad alcuna delle categorie precedentemente individuate (capitolo ec349.040 – Altre entrate correnti n.a.c.). Si tratta di un credito derivante dalle disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 13 novembre 2015, n. 179 "Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni, pubblicato nella GU n.266 del 14-11-2015. La normativa aveva previsto un tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e ospedaliera e nel caso di superamento dei tetti di spesa si applicavano le misure di ripiano di cui alle Leggi 222/2007 e 135/2012. L'Agenzia italiana del farmaco aveva individuato l'ammontare dello sfioramento per il 2013, che doveva essere oggetto di restituzione alle Regioni da parte della filiera del farmaco. A seguito del citato decreto si è instaurato un contenzioso tra le aziende farmaceutiche e lo Stato sull'ammontare di tale rimborso e le aziende hanno ottenuto una sospensione giudiziale. Per disposizione normativa tali importi dovevano comunque essere iscritti in bilancio.

Per effetto del mancato incasso delle somme accertate nel 2016, le medesime sono state svalutate in passato secondo la percentuale corrispondente al complemento della media di incasso nel periodo di osservazione. Tuttavia poiché nell'anno 2019 si è registrato l'incasso delle somme oggetto del contenzioso e poiché è stato rilevato l'incasso integrale delle somme accertate in ciascuno degli anni successivi, queste entrate non saranno più oggetto di svalutazione, anche se rimarranno comunque sotto osservazione.

11. Altre entrate.

Rientrano in tale fattispecie tutti i crediti regionali che non hanno trovato collocazione nelle casistiche sopra individuate. Per tali entrate si ipotizza la riscossione dell'intero importo¹ e sono accertate per cassa. In particolare, possono trovare collocazione all'interno di questa fattispecie:.

¹ Tale ipotesi, oltre che discendere da argomentazioni logiche, ha trovato riscontro anche nei dati contabili del periodo di osservazione (2010-2018).

ALLEGATO 19.12 AL RENDICONTO 2019 – MODALITA' DI CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

- vendita cespiti, per i quali di norma è previsto che il trasferimento di proprietà si perfezioni con il contestuale pagamento del saldo prezzo (salvo il caso di cui al precedente punto 9). In tali casi l'accertamento è effettuato al momento del trasferimento della proprietà per un importo corrispondente al prezzo di vendita pattuito (indicato nel rogito, nel caso di beni immobili);
- corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e prestazione di servizi (compresi autorizzazioni e diritti d'ufficio) per i quali la controprestazione pecuniaria è esigibile di norma al momento della fornitura, cui la stessa è subordinata (ad esempio, vendita di beni al dettaglio)
- tributi propri riscossi direttamente dalla Regione connessi al rilascio di autorizzazioni e concessioni, tra i quali rientrano le tasse sulle concessioni regionali, individuati alla tipologia "Tributi" (si veda quanto detto al punto 5). Tali tributi sono accertati per cassa;
- interessi attivi su attività finanziarie e conti correnti (par. 3.9. del principio contabile) quali Interessi attivi su titoli obbligazionari, interessi attivi da depositi e conti correnti o da derivati. Tali crediti sono accertati sulla base della comunicazione della banca. Il mancato incasso degli interessi di natura finanziaria appare un'ipotesi alquanto remota. Gli altri interessi, quali ad esempio gli "interessi attivi di mora da altri soggetti" (E.3.03.03.02.999) e gli "altri interessi attivi da altri soggetti" (E.3.03.03.99.999), si comportano come il credito principale cui si riferiscono (si veda inoltre il punto 3).
- corrispettivi di vendita di attività finanziarie, individuati alla tipologia "Alienazione di attività finanziarie" (E.5.01.00.00.000): tali crediti si originano in seguito ad operazioni finanziarie gestite per il tramite di intermediari specializzati, che garantiscono la regolarità della procedura di vendita e il contestuale incameramento del relativo corrispettivo;
- entrate derivanti dall'accensione di prestiti (par.3.18 del principio contabile), emissione di titoli obbligazionari, accensione di mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine e altre forme di indebitamento in genere, comprese le anticipazioni dall'Istituto tesoriere/cassiere. Anche per tali crediti, che devono essere accertati al momento della stipula del contratto e imputati all'esercizio in cui le somme sono rese disponibili (ad eccezione delle aperture di credito di cui al punto 3.19. del principio contabile, che sono accertate al momento dell'effettivo utilizzo), non si ritiene di dover provvedere alla svalutazione, similmente alle altre operazioni finanziarie con il sistema bancario, per le quali non si registrano contenziosi;
- entrate derivanti dal rimborso delle spese sostenute dalla stazione appaltante per le pubblicazioni su quotidiani, e dal 2016 anche sul GURI, ai sensi dell'art.66 del d.lgs. n 163/2006. Tali spese sono recuperate dall'aggiudicatario, anche mediante compensazione con i corrispettivi dovuti;
- entrate per conto terzi: sono svalutate, eventualmente, dall'ente beneficiario;
- partite di giro: non sono soggette a svalutazione in quanto originatesi come semplice operazione contabile;
- crediti derivanti da indennizzi di assicurazione (E.3.05.01.00.000). Si veda in proposito quanto detto al punto 8.

Rientrano tra questi crediti di esigibilità certa anche talune entrate non ricorrenti, tra cui quelle connesse a riversamenti di somme provenienti da pubbliche amministrazioni (ad esempio richieste di riversamento

ALLEGATO 19.12 AL RENDICONTO 2019 – MODALITA' DI CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

dell'avanzo disponibile nei confronti di Enti regionali o riversamenti da parte del Consiglio regionale ecc), non sempre identificabili attraverso il PCF di IV livello. In particolare, all'interno del PCF E.3.05.02.03.000, che si riferisce genericamente a "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso" (senza specificare se da pubbliche amministrazioni, da imprese ecc), si è proceduto a verificare l'eventuale esistenza di accertamenti relativi ad entrate non ricorrenti² di esigibilità certa. Ad esito della suddetta verifica sono stati rilevati i seguenti importi appartenenti a tale fattispecie:

- ARPAS: riversamento avanzo disponibile 2018 – capitolo EC362.021 – per euro 852.054,37

REGOLE COMUNI

- Sono svalutate come il credito principale cui si riferiscono gli interessi ("interessi attivi di mora da altri soggetti" (E.3.03.03.02.999) e "altri interessi attivi da altri soggetti" (E.3.03.03.99.999)) e in genere tutti i crediti accessori (ad esempio il rimborso delle spese sostenute per il recupero del credito).
- Le entrate derivanti da azioni di rivalsa o surroga sono accertate nel momento in cui sorge il diritto all'esercizio delle azioni medesime. Relativamente a tali crediti si ritiene prudenzialmente di dover procedere alla svalutazione per il loro intero importo (si veda il par. 5.5. del principio contabile).
- Le entrate di nuova istituzione si comportano come le entrate relative alla fattispecie, tra quelle sopra descritte, alla quale possano essere in qualche modo riconducibili.

Tab. 1 Schema riassuntivo dei criteri di svalutazione dei crediti regionali

PROSPETTO RIEPILOGATIVO	
1. SANZIONI AMMINISTRATIVE 2. RISARCIMENTO DANNI 3. RECUPERO CONTRIBUTI 4. CANONI 5. TRIBUTI RISCOSSI DALLA REGIONE 7. TRASFERIMENTI DA PRIVATI 9. VENDITE IMMOBILIARI 10. RECUPERI DA AZIENDE FARMACEUTICHE	SVALUTAZIONE SECONDO LO STORICO
6. TRIBUTI RISCOSSI DA AGENZIA ENTRATE 7. TRASFERIMENTI (DA PA) 11. ALTRI CREDITI NON RIENTRANTI NEI PUNTI PRECEDENTI	NON SI EFFETTUA LA SVALUTAZIONE
8. CREDITI ASSISTITI DA FIDEIUSSIONE	NON SI EFFETTUA LA SVALUTAZIONE. SI SVALUTANO SOLO SUCCESSIVAMENTE ALL'ESCUSSIONE DELLA GARANZIA SECONDO LO STORICO
CREDITI DERIVANTI DA AZIONI DI SURROGA O RIVALSA	SI SVALUTANO AL 100%

CALCOLO DELLE PERCENTUALI DI SVALUTAZIONE

Per il calcolo delle medie delle percentuali di incasso sono stati integrati i dati relativi al periodo 2015-2018, già utilizzati per il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità in sede di consuntivo 2018, con i dati relativi all'esercizio

² Tali entrate, in quanto non ricorrenti, non hanno partecipato alla definizione delle medie di incasso del periodo di riferimento.

ALLEGATO 19.12 AL RENDICONTO 2019 – MODALITA' DI CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

2019. E' stata calcolata la media semplice fra il rapporto del riscosso in conto residui e dell'ammontare dei residui all'01.01 di ciascun anno per gli ultimi 5 esercizi, ossia per il periodo 2015-2019.

Tab. 2 Incassi in c/residui esercizio 2019

	RESIDUI ALL'01.01	INCASSI C.RESIDUI	% INCASSI
SANZIONI AMMINISTRATIVE	2.746.732,47	177.082,82	6,45
RISARCIMENTO DANNI	390.051,35	25.351,80	6,50
RECUPERO CONTRIBUTI	212.236.578,90	13.457.374,68	6,34
CANONI DI LOCAZIONE	1.437.476,79	187.373,31	13,03
TRIBUTI PROPRI	42.513,21	25.507,50	60,00
ESCUSSIONE POLIZZE	0,00	0,00	-
RIVALSA	15.439,82	0,00	0
VENDITE IMMOBILIARI	22.826,23	8.786,75	38,49
RECUPERI DA AZIENDE FARMACEUTICHE	34.140.979,47	34.140.979,47	100
TRASFERIMENTI (DA FAMIGLIE E IMPRESE)	0,00	0,00	-

Tab. 3 Media del rapporto tra incassi c/residui e residui all'01.01 (periodo 2015-2019)

	RAPPORTO INCASSI C.RESIDUI/RESIDUI AL 01/01					MEDIA SEMPLICE	COMPLEMENTO A 100
	2015	2016	2017	2018	2019		
SANZIONI AMMINISTRATIVE	11,23	3,63	12,93	9,68	6,45	8,78	91,22
RISARCIMENTO DANNI	0,08	0,02	23,85	26,15	6,50	11,32	88,68
RECUPERO CONTRIBUTI	2,25	20,13	11,38	10,55	6,34	10,13	89,87
CANONI DI LOCAZIONE	7,94	2,43	5,77	14,46	13,03	8,73	91,27
TRIBUTI PROPRI	-	-	-	-	60	60,00	40,00
ESCUSSIONE POLIZZE	100	11	0,00	0	-	27,87	72,13
RIVALSA	-	-	-	-	0,00	0,00	100,00
VENDITE IMMOBILIARI	-	100,00	100	20	38,49	64,62	35,38
AZIENDE FARMACEUTICHE	100	0	0	0	100	40,00	60*
TRASFERIMENTI (DA FAMIGLIE E IMPRESE)	-	-	-	-	-	-	0,00

*Per tale tipologia di entrata non si procede in ogni caso a svalutazione per le ragioni esposte al precedente punto 10.

A partire dall'esercizio 2017, hanno trovato soluzione le problematiche relative alla corretta contabilizzazione degli incassi relativi ai crediti affidati all'Incaricato della riscossione coattiva (ora Agenzia delle entrate –

ALLEGATO 19.12 AL RENDICONTO 2019 – MODALITA' DI CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

riscossione), grazie ad un minuzioso lavoro di elaborazione dei dati disponibili nell'applicativo "rendicontazione on line". Pertanto, non è più necessaria alcuna rettifica delle percentuali di incasso calcolate sui dati di bilancio³.

Altro aspetto da segnalare è la riconduzione totale in bilancio dei crediti sorti prima del 2015 (anno di entrata in vigore dei principi dell'armonizzazione contabile), interessati da procedure di recupero coattivo (che finora erano in parte accertati ancora per cassa). Tali crediti sono stati svalutati secondo le medie degli ultimi cinque esercizi come esposte in tabella, in quanto hanno comunque partecipato alla determinazione delle medesime, per effetto delle rettifiche che sono state operate in sede di consuntivo in ciascun anno per tenere conto dei crediti fuori bilancio.

Nell'esercizio 2019 si è assistito ad una riduzione dei residui relativi al titolo III rispetto al 2018 per un ammontare di poco inferiore ai 40 milioni di euro, che ha portato benefici in termini di accantonamento complessivo al FCDE (in larga parte determinato dalle entrate del titolo III), consentendo una riduzione rispetto all'esercizio precedente.

Il complemento a 100 delle medie così calcolate rappresenta la percentuale di accantonamento al FCDE da applicare ai residui attivi all'01.01.2020 soggetti a svalutazione, al lordo della quota relativa ai residui attivi assistiti da garanzia fideiussoria. Per ciascuna tipologia di crediti devono essere sottratti gli accantonamenti corrispondenti ai crediti assistiti da fideiussione, non oggetto di svalutazione ai sensi del principio contabile.

Tab. 4 Crediti assistiti da fideiussione

Natura entrate	Capitolo	Residui al 31/12/2019
CANONI	EC311.002	155,00
	EC321.001	292.214,09
	EC325.002	2.230,48
	EC325.003	3.229,77
	EC326.002	569,70
RECUPERO CONTRIBUTI	EC324.006	1.580.484,30
	EC350.028	536,47
	EC350.081	2.537.628,92
	EC362.008	1.332.416,46
	EC362.012	5.759.343,85
	EC362.023	282.656,81
	EC362.091	299.987,20
	EC362.106	15.238,00
	EC362.111	1.522,05
RISARCIMENTO DANNI	EC343.003	6.724,66
VENDITE IMMOBILIARI	EC410.001	6.420,75
	EC410.005	599,59
Totale complessivo		12.121.958,10

L'accantonamento così calcolato è riportato nella colonna d) -"Importo minimo del fondo"- del prospetto "**Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti**". Tale importo coincide con l'importo della colonna e) - "fondo crediti di dubbia esigibilità" –del medesimo prospetto, che rappresenta l'accantonamento effettivo.

La quantificazione della **quota da accantonare nel risultato di amministrazione 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità** è rappresentata nel suddetto prospetto (allegato 9 al Rendiconto). In tale prospetto sono riportati i residui attivi al 01.01.2020 per "tipologia", l'importo del fondo, calcolato come descritto in precedenza, e

³ La rettifica si era invece resa necessaria con riferimento al calcolo delle medie di incasso degli anni precedenti, in quanto i dati relativi agli incassi da riscossione coattiva non erano sempre direttamente individuabili in bilancio nei capitoli di pertinenza relativi a ciascuna fattispecie di credito. In alcuni casi, infatti, tali incassi risultavano quale componente indistinta all'interno del capitolo EC 326.007 "entrate correnti varie" – PCF E.3.05.99.99.999.

ALLEGATO 19.12 AL RENDICONTO 2019 – MODALITA' DI CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

la percentuale di accantonamento (calcolata come semplice rapporto tra l'importo del fondo e il totale dei residui al 01.01.2020 per ciascuna tipologia).

Nell'allegato 19.19 al Rendiconto, si rappresenta il dettaglio degli accantonamenti effettuati per ciascun capitolo del bilancio.